

Bruxelles, 6 luglio 2026
(OR. en)

11545/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0429 (COD)

JAI 951
ENFOPOL 251
CRIMORG 148
IXIM 153
DATAPROTECT 230
CYBER 334
COPEN 264
FREMP 235
TELECOM 379
COMPET 922
MI 747
CONSOM 229
DIGIT 195
CODEC 1395

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 357 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 357 final.



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2026
COM(2026) 357 final

2025/0429 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva
2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati
personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva
2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati
personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2025) 797 final – 2025/0429(COD)):	19 dicembre 2025
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	21 gennaio 2026
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	11 marzo 2026
Data di trasmissione della proposta modificata:	N/P
Data di adozione della posizione del Consiglio:	2 luglio 2026

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Gli abusi sessuali online sui minori, compresa la diffusione di materiale pedopornografico e l'adescamento di minori attraverso servizi online, sono la dimostrazione del fatto che i servizi di comunicazione digitale possono essere utilizzati in modo improprio per commettere, facilitare e perpetuare reati gravi nei confronti dei minori. Il regolamento (UE) 2021/1232 ("regolamento provvisorio") ha istituito una deroga temporanea ad alcuni obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE¹ con l'obiettivo di consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare a utilizzare, su base volontaria e a condizioni rigorose, tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali online sui minori e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico online dai loro servizi.

L'obiettivo della proposta di modifica del regolamento provvisorio presentata dalla Commissione era evitare che si creasse un vuoto giuridico mentre proseguivano i negoziati su un regolamento a lungo termine per la prevenzione e il contrasto degli abusi sessuali online

¹ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

sui minori². La proposta prevedeva quindi un'ulteriore proroga limitata del periodo di applicazione del regolamento provvisorio senza apportare nessuna modifica alla sostanza né alle misure di salvaguardia previste. La proroga era intesa a garantire che le attività svolte su base volontaria in conformità del diritto dell'Unione potessero proseguire senza interruzioni in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine e della sua entrata in applicazione.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio in prima lettura è il risultato dei recenti scambi interistituzionali sulla proposta della Commissione, che riflettono l'obiettivo condiviso di garantire la continuità del quadro temporaneo in attesa che i negoziati sul quadro giuridico a lungo termine giungano a compimento.

In un discorso indirizzato al Consiglio europeo del 18 giugno 2026, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di andare oltre il regolamento provvisorio in tempi brevi e di verificare che sussistano le condizioni per raggiungere un accordo politico in seconda lettura. Su questa base, il 26 giugno 2026 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha fornito orientamenti alla presidenza del Consiglio e ha convenuto di perseguire con urgenza l'adozione di una posizione del Consiglio in prima lettura.

Alla luce di tale contesto e in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione, il 2 luglio 2026 il Consiglio ha adottato una posizione in prima lettura. Quest'ultima mantiene inalterata la sostanza della proposta della Commissione istituendo un quadro temporaneo che riproduce le norme contenute nel regolamento provvisorio. Tale posizione ripristina, senza alcun effetto retroattivo, la deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE che consente lo svolgimento delle attività di volontariato in questione nel rispetto di condizioni specifiche e del regolamento generale sulla protezione dei dati. La deroga mira a scongiurare ulteriori lacune nel quadro temporaneo in attesa della conclusione dei negoziati sul quadro a lungo termine per la prevenzione e il contrasto degli abusi sessuali online sui minori.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta la posizione del Consiglio.

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022) 209 final).